

Allegato "B" al N.16192 Rep./N.12442 Racc.

## **STATUTO**

### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata

**"OPERATORI DI PACE ALLYPALLI E LE SUE SORELLE".**

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in

**"OPERATORI DI PACE ALLYPALLI E LE SUE SORELLE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

anche in breve

**"OPERATORI DI PACE ALLYPALLI E LE SUE SORELLE - E.T.S."**

e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Seriate.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazione dello Statuto.

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.

### **Art.2 - Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è promuovere la solidarietà e la cultura della pace tra i popoli, mediante azioni di sostegno a favore di persone in condizioni di povertà, emarginazione e vulnerabilità, con particolare riferimento ai bambini, ai ragazzi e ai giovani accolti presso la Missione di Allypalli (Diocesi di Eluru - Stato dell'Andhra Pradesh, India) e, progressivamente, alle comunità dei villaggi del territorio, allo scopo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni essenziali, favorire percorsi educativi e formativi e sostenere interventi di sviluppo umano e comunitario.

### **Art.3 - Attività di interesse generale**

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico:

a) interventi e servizi di assistenza e supporto a favore di minori e giovani in condizioni di disagio e povertà, anche tramite il sostegno all'accoglienza, all'alimentazione quotidiana, al vestiario e ad altri bisogni essenziali (art.5, c.1,

lett. a);

b) iniziative e interventi volti a favorire l'accesso ad assistenza sanitaria di base, prevenzione e sostegno per cure e bisogni sanitari dei destinatari dei progetti (art.5, c.1, lett. b);

c) attività di educazione, istruzione e formazione, anche finalizzate all'autonomia personale ed economica, attraverso il sostegno a percorsi scolastici, formativi e di orientamento (art.5, c.1, lett. d);

d) interventi di cooperazione e solidarietà internazionale a supporto della Missione di Allypalli e delle comunità locali, anche mediante la realizzazione e/o il sostegno di strutture e iniziative utili allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di vita (art.5, c.1, lett. n);

e) attività di beneficenza e sostegno a distanza, nonché raccolta e destinazione di risorse economiche e materiali (donazioni, erogazioni liberali, contributi) per il finanziamento e la realizzazione delle attività e dei progetti dell'Associazione (art.5, c.1, lett. u);

f) iniziative di informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, anche mediante incontri, eventi e momenti divulgativi (art.5, c.1, lett. v);

g) iniziative di promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché di aiuto reciproco a favore di persone e comunità in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione ai minori e ai giovani (art.5, c.1, lett. w);

Sarà consentito all'Associazione esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Inoltre, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D. Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone

fisiche che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

Possono essere soci anche persone giuridiche in genere purché aventi finalità affini a quelle istituzionali dell'Associazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di legge ove previsti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo qualora stabilito previsto dal Codice del Terzo Settore.

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Associati" o "Soci") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati, pur avendo i medesimi diritti, si articolano nelle seguenti categorie:

- "Associati Fondatori": coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualifica;
- "Associati Ordinari" ed "Associati Onorari": coloro che vengono ammessi a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 20 giorni;
- "Associati Sostenitori": coloro che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, vengono ammessi con tale qualifica a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 20 giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio consuntivo dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto sarà esercitato per il tramite dei propri genitori.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare, i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tra i soci vi è una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo, nei limiti di legge, ai propri Associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art.6 - Attività di volontariato e assicurazione dei volontari**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati, ai sensi degli artt.17 e 18 del D. Lgs. 117/2017, per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art.7 - Recesso, esclusione e decadenza del socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente; il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non

esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine del versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.8 - Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
- 5) l'Organo di Controllo, ove nominato o nei casi previsti dalla legge;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art.9 - L'Assemblea**

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Pre-

sidente o da chi ne fa le veci, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la deliberazione delle seguenti questioni:

- a) per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti,
- b) per le delibere inerenti, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- c) per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente e, ove previsto, del Vice presidente;
- b) elezione e revoca del Consiglio Direttivo;
- c) elezione e revoca, ove previsto dalla legge, dell'Organo di Controllo;
- d) elezione e revoca del Collegio dei Probiviri;
- e) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- f) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Direttivo;
- g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- h) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e il voto è personale. È ammessa delega scritta: ogni socio può essere portatore sino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### **Art.10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette membri.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività

gratuitamente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno dieci giorni prima della riunione (cinque nei casi di urgenza), mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere assunte con voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal verbalizzante, qualora nominato in ogni riunione, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi

componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- f) verifica la decadenza dei soci;
- g) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- h) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche e delibera la quota sociale annuale;
- i) predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- k) adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- l) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- o) delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto anche al di fuori dall'ambito del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un tesoriere (eletto anche al di fuori dall'ambito del Consiglio Direttivo).

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

#### **Art.11 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Art.12 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art.13 - Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

#### **Art.14 - Presidente Onorario**

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Ai Presidenti Onorari possono essere affidati dal

Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

#### **Art.15 - Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per la convocazione delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 - Organo di Controllo**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt.2397 comma 2, e 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita

all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

#### **Art.17 - Collegio dei Probiviri**

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli Associati o tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

#### **Art.18 - Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari ai sensi dell'art.17, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dal verbalizzante, ove nominato in ogni riunione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

#### **Art.19 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) il fondo di dotazione indisponibile;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.20 - I mezzi finanziari**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli Associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione ed espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali altri proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.21 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È vietata ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D. Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Art.22 - Trasformazione, fusione e scissione**

È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art.42-bis del codice civile.

#### **Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo in base alle disposizioni di legge e del Codice del Terzo settore.

#### **Art.24 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'Associazione o gli Associati possono proporre ricorso al

Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

#### **Art.25 - Disposizioni finali**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività dell'iscrizione al Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.